

## INTERPELLANZA

### Corsi di formazione continua per animali

del 18 febbraio 2019

L'art. 190 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) recita:

#### **Obbligo di formazione continua**

<sup>1</sup>Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

- a. i guardiani di animali;
- b. gli incaricati della protezione degli animali, i responsabili d'esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'USAV;
- d. gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali con una formazione di cui all'articolo 197.

<sup>2</sup>Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull'arco di tre anni:

- a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione;
- b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi;
- c. le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi.

<sup>3</sup>Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione continua.

La formazione continua è molto importante, anche e soprattutto quando si ha a che fare con esseri viventi senzienti che soffrono al pari dell'essere umano.

1. Come siamo messi in Ticino con questi aggiornamenti?
2. Quanti corsi di formazione continua sono stati organizzati in Ticino o per il Ticino negli ultimi dieci anni, in particolare per quanto concerne il cpv. 1 e il cpv. 2 lett. a e b?
3. Quanti sono stati i partecipanti e cosa/chi rappresentavano (associazioni di protezione animali, impiegati di vendita, ecc.)?

Patrizia Ramsauer